

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA SOMALIA

Anno II

Mogadiscio, 26 dicembre 1958

Suppl. N. 4 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga e spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 dicembre 1958, n. 30 rep: *Costituzione di un Ente di Diritto Pubblico denominato «Ente Autonomo per il porto di Chisimaio».*

1131

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 26 dicembre 1958, n. 30 rep.

Costituzione di un Ente di Diritto Pubblico denominato «Ente Autonomo per il porto di Chisimaio.»

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito un Ente di Diritto Pubblico denominato «Ente Autonomo per il porto di Chisimaio».

Scopo dell'Ente è quello di provvedere alla costruzione di un porto a Chisimaio con tutte le opere necessarie al suo funzionamento nonché alla gestione in esclusiva dell'attività portuale e di quant'altro inerente al traffico marittimo della zona.

L'Ente potrà anche essere autorizzato a costituire e gestire una «zona franca» nell'area portuale di Chisimaio.

Art. 2.

L'Ente ha un capitale iniziale costituito col conferimento in proprietà, da parte della Somalia, di aree e di beni demaniali esistenti nella attuale zona portuale di Chisimaio e di quant'altro potrà essere riconosciuto necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, nonché con l'apporto in denaro, da parte della Somalia di So. 50.000.

Ai successivi aumenti di capitale possono partecipare altri Istituti ed Enti di Diritto Pubblico, Enti finanziari, Società, Ditte e privati imprenditori interessati allo sviluppo economico della zona.

Art. 3.

Per il finanziamento inerente alla costruzione del porto e relative attrezzature, l'Ente è autorizzato ad emettere, direttamente o per il tramite di Istituti di Credito specializzati nell'esercizio del credito per opere di pubblica utilità, obbligazioni garantite dallo Stato per un ammontare sino a venti volte il proprio capitale. E' altresì autorizzato a contrarre mutui anchè mediante finanziamenti esteri, assistiti da garanzia statale.

Le obbligazioni di cui sopra, anche ai fini di eventuali anticipazioni da parte di Enti autorizzati, sono equiparate ai titoli pubblici garantiti dallo Stato.

L'Ente è autorizzato ad istituire e riscuotere speciali diritti in corrispettivo dei servizi resi.

Esso potrà anche essere autorizzato dallo Stato a percepire introiti propri dello Stato stesso, in tutto od in parte.

Art. 4.

Gli atti di qualunque natura, stipulati per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente, godono di completa esenzione fiscale.

In tali atti devono ritenersi compresi quelli relativi alla emissione ed alla estinzione di obbligazioni, nonchè le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni ipotecarie, anche se le ipoteche risultino concesse da terzi a garanzia delle predette obbligazioni e di ogni altra operazione finanziaria.

Alla stessa esenzione hanno diritto i titoli di credito emessi e gli interessi riconosciuti.

Art. 5.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, nominati con Decreto del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Lo Statuto dell'Ente sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con Decreto del Ministro per gli Affari Economici di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari.

Il Ministro per gli Affari Economici, di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari, è autorizzato a provvedere con propri Decreti alla determinazione delle modalità relative alla eventuale costituzione della «zona franca» di Chisimaio, delle facilitazioni dirette ad incoraggiare lo sviluppo del porto e di quant'altro possa essere ritenuto necessario al conseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Art. 6.

La vigilanza sulla gestione dell'Ente è demandata al Ministro per gli Affari Economici il quale è autorizzato altresì ad emanare con propri decreti le norme necessarie per l'attuazione della presente Legge.

Art. 7.

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio addì 26 dicembre 1958.

L'AMMINISTRATORE

Mario di Stefano



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

